

LINEE GUIDA IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING
(DELIBERA ANAC N. 311 DEL 12 LUGLIO 2023)

Rafforzata la protezione per professionisti e imprese private, consulenti o contraenti della pubblica amministrazione, in caso di whistleblowing. Lo prevede la delibera Anac n. 311 del 12 luglio 2023 recante le Linee guida in materia di whistleblowing, vale a dire di protezione dei soggetti che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea e delle disposizioni normative nazionali, fra cui anche quelle connesse all'esecuzione di contratti pubblici.

La materia interessa anche soggetti che non sono organici alle stazioni appaltanti fra i quali, in primo luogo, i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico. Proprio questi soggetti, fa notare l'Anac, potrebbero trovarsi in una posizione privilegiata per segnalare le violazioni di cui sono testimoni (ad esempio, i consulenti che forniscono supporto alle amministrazioni e agli enti nell'attuazione di progetti finanziati con fondi dell'Unione europea).

Le Linee guida si sono rese necessarie a seguito dell'adozione del d.lgs 10 marzo 2023, n. 24, che ha recepito la Direttiva Ue 2019/1937 del 23 ottobre 2019. La nuova disciplina ha rafforzato la protezione dei soggetti che segnalano violazioni di norme europee nazionali e ha esteso il proprio ambito di applicazione soggettivo prevedendo una tutela anche in favore del facilitatore o delle persone menzionate nella segnalazione.

Sono stati inoltre introdotti tre diversi canali di segnalazione: uno interno, mediante la persona o l'ufficio dedicato (se presente), uno esterno, tramite l'Anac e un terzo canale che è quello della divulgazione pubblica.

Fra le principali novità contenute nella nuova disciplina ci sono la specificazione dell'ambito soggettivo con riferimento agli enti di diritto pubblico, a quelli di diritto privato e l'estensione del novero di questi ultimi; l'ampliamento del novero delle persone fisiche che possono essere protette per le segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche; l'espansione dell'ambito oggettivo, cioè di ciò che è considerato violazione rilevante ai fini della protezione, nonché la distinzione tra ciò che è oggetto di protezione e ciò che non lo è; l'indicazione di diverse modalità di presentazione delle segnalazioni, in forma scritta o orale; la disciplina dettagliata degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti e comunicati da terzi o a terzi; i chiarimenti su che cosa si intende per ritorsione e ampliamento della relativa casistica; - la disciplina sulla protezione delle persone segnalanti o che comunicano misure ritorsive offerta sia da Anac che dall'autorità

giudiziaria e maggiori indicazioni sulla responsabilità del segnalante e sulle scriminanti;
l'introduzione di apposite misure di sostegno per le persone segnalanti e il coinvolgimento, a tal fine, di enti del terzo settore che abbiano competenze adeguate e che prestino la loro attività a titolo gratuito; la revisione della disciplina delle sanzioni applicabili da Anac e l'introduzione da parte dei soggetti privati di sanzioni nel sistema disciplinare adottato ai sensi del d.lgs n. 231/2001.